

## I

(Atti legislativi)

## REGOLAMENTI

### REGOLAMENTO (UE) 2015/936 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2015

**che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni**

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio <sup>(3)</sup> ha subito sostanziali modifiche <sup>(4)</sup>. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) La politica commerciale comune dovrebbe basarsi su principi uniformi.
- (3) Per uniformare maggiormente i regimi all'importazione, viste le specificità dei sistemi economici dei paesi terzi in questione, si dovrebbero prevedere, per quanto possibile, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi.
- (4) Data la sensibilità del settore tessile dell'Unione, è opportuno che, per un numero limitato di prodotti originari di determinati paesi terzi, il presente regolamento preveda misure di vigilanza applicabili a livello dell'Unione.
- (5) È opportuno stabilire regole speciali per i prodotti reimportati in regime di perfezionamento economico passivo.

<sup>(1)</sup> Parere del 10 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2015.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Cfr. allegato VII.

- (6) L'allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94, in seguito alla modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione <sup>(1)</sup>, è stato svuotato del suo contenuto. Pertanto, è opportuno eliminare completamente tale allegato. Per chiarezza, è altresì opportuno eliminare i riferimenti a tale allegato nell'articolo 4, paragrafo 2.
- (7) Potrebbe risultare necessario assoggettare le importazioni di determinati prodotti tessili da taluni paesi terzi alla vigilanza dell'Unione, a limiti quantitativi o ad altre misure appropriate.
- (8) In caso di applicazione della vigilanza dell'Unione, si dovrebbe subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento di vigilanza che risponda a criteri uniformi. Tale documento dovrebbe, su semplice richiesta dell'importatore, essere rilasciato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo ad alcun diritto d'importazione per l'importatore. Tale documento dovrebbe di conseguenza rimanere valido soltanto fintanto che non sia modificato il regime d'importazione.
- (9) Nell'interesse dell'Unione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rendere il più completo possibile lo scambio di informazioni risultanti dalla vigilanza dell'Unione.
- (10) È necessario adottare precisi criteri al fine di valutare l'eventuale pregiudizio e di avviare una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di adottare, in casi urgenti, le misure necessarie.
- (11) A tale scopo, è opportuno prevedere disposizioni dettagliate sull'avvio di inchieste, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione dei soggetti interessati, sull'elaborazione delle informazioni ottenute e sui criteri di valutazione del pregiudizio.
- (12) È necessario instaurare un regime adeguato di gestione delle restrizioni quantitative dell'Unione.
- (13) La procedura di gestione dovrebbe garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di accesso ai contingenti.
- (14) Nell'interesse dell'uniformità del regime applicabile alle importazioni, è opportuno che le formalità che gli importatori devono espletare siano semplici e identiche a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci. A tale scopo, è opportuno prevedere che le formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi all'esemplare di cui all'allegato VI del presente regolamento.
- (15) Determinate misure di vigilanza o di salvaguardia il cui ambito è limitato ad una o più regioni dell'Unione possono rivelarsi più adatte rispetto a misure applicabili a tutta l'Unione. Tuttavia, tali misure dovrebbero essere autorizzate soltanto in via eccezionale e in mancanza di soluzioni alternative. Occorre assicurare che esse siano temporanee e che perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
- (16) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le norme dell'Unione o nazionali in materia di segreto professionale.
- (17) È opportuno prevedere che le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi dell'Unione siano attuate tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti.
- (18) Al fine di rendere più semplici le procedure per gli importatori, occorre prevedere la possibilità di estendere la validità delle autorizzazioni d'importazione non utilizzate — del tutto o in parte — invece di restituirle alle autorità competenti degli Stati membri che le hanno rilasciate.
- (19) Al fine di garantire un adeguato funzionamento del sistema di gestione delle importazioni di taluni prodotti tessili non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime specifico dell'Unione in materia di importazioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle modifiche da apportare agli allegati del presente regolamento, alle modifiche alle norme in materia di importazioni e all'applicazione di misure di salvaguardia e di vigilanza conformemente al regolamento stesso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, che modifica gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 5).

- (20) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (21) Per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure di vigilanza definitive, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

**PRINCIPI GENERALI**

*Articolo 1*

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili che rientrano nell'ambito della sezione XI della parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup> e degli altri prodotti tessili elencati nell'allegato I del presente regolamento, originari di paesi terzi e non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni, né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni.
2. Ai fini del paragrafo 1, i prodotti tessili della sezione XI della parte 2 della nomenclatura combinata riportati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono suddivisi nelle categorie di cui all'allegato I, sezione A, del presente regolamento, ad eccezione dei prodotti coperti dai codici della nomenclatura combinata (codici NC) elencati nell'allegato I, sezione B, del presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, la nozione di «prodotti originari» e le modalità di controllo dell'origine di tali prodotti sono quelle definite dalle disposizioni dell'Unione vigenti in materia.

*Articolo 2*

L'importazione nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 1 originari di paesi terzi diversi da quelli elencati nell'allegato II è libera e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure che possono essere adottate a norma del capo III e quelle che sono state o possono essere adottate a norma di regimi specifici all'importazione, per la durata di questi ultimi.

*Articolo 3*

1. Le importazioni nell'Unione dei prodotti tessili elencati nell'allegato III e originari dei paesi ivi indicati sono soggette ai limiti quantitativi annuali fissati in tale allegato.
2. L'immissione in libera pratica nell'Unione delle importazioni soggette ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità degli Stati membri conformemente alla procedura stabilita dal presente regolamento. Le importazioni autorizzate a norma del presente paragrafo vengono imputate ai limiti quantitativi fissati per l'anno di calendario corrispondente.
3. L'importazione nell'Unione di tutti i prodotti tessili di cui all'allegato IV, originari dei paesi terzi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuale stabilito dalla Commissione. Qualsiasi limite quantitativo è basato sui dati relativi ai precedenti flussi commerciali o, qualora non disponibili, su stime di tali flussi commerciali debitamente giustificate. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per modificare gli allegati pertinenti del presente regolamento, riguardo alla fissazione di tali limiti quantitativi annuali.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

4. L'importazione nell'Unione di prodotti tessili, fatta eccezione per quelli contemplati dai paragrafi 1 e 3 e per quelli originari dei paesi indicati nell'allegato II, è libera, fatte salve le misure che possono essere adottate a norma del capo III o a norma di regimi specifici all'importazione, per tutta la loro durata.

#### *Articolo 4*

1. Fatte salve le misure che possono essere adottate a norma del capo III o a norma di regimi specifici in materia di importazioni, le reimportazioni nell'Unione di prodotti tessili previa trasformazione in paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II non è soggetta a limiti quantitativi.

2. In deroga al paragrafo 1, le reimportazioni nell'Unione dei prodotti tessili elencati all'allegato V previa trasformazione nei paesi terzi elencati in tale allegato è effettuata solo in conformità delle norme sul perfezionamento economico passivo in vigore nell'Unione ed entro i limiti fissati all'allegato V.

#### *Articolo 5*

1. Il comitato di cui all'articolo 30 può prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 riguardo alle misure necessarie all'adeguamento degli allegati da III a VI ove si rilevino problemi relativi allo loro effettiva applicazione.

### CAPO II

#### **PROCEDURA DELL'UNIONE D'INFORMAZIONE E DI INCHIESTA**

#### *Articolo 6*

1. Per i prodotti tessili elencati all'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi totali importati durante il mese in questione suddividendoli per paese di origine e per codice e unità NC includendo, all'occorrenza, le unità supplementari del codice NC. Le importazioni vengono ripartite secondo le procedure statistiche in vigore.

2. Onde consentire di controllare l'andamento del mercato per i prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati statistici relativi alle esportazioni dell'anno precedente. I dati statistici relativi alla produzione e al consumo di ogni prodotto sono trasmessi alla Commissione secondo accordi che saranno determinati in un momento successivo, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

3. Ove lo richiedano la natura dei prodotti o circostanze particolari, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può modificare i termini fissati per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

4. Nei casi urgenti di cui all'articolo 13, lo Stato membro o gli Stati membri interessati trasmettono senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri i necessari dati statistici ed economici sulle importazioni.

#### *Articolo 7*

1. Qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta sulle condizioni d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, la Commissione la avvia. La Commissione informa gli Stati membri una volta che abbia stabilito che sussiste la necessità di avviare tale inchiesta.

2. Oltre ai dati forniti a norma dell'articolo 6, la Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, nonché associazioni e organizzazioni commerciali.

La Commissione è coadiuvata nel predetto compito da agenti dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che detto Stato ne abbia espresso il desiderio.

3. Su richiesta della Commissione e secondo procedure da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta.
4. La Commissione può sentire le persone fisiche e giuridiche interessate. Tali soggetti devono essere sentiti qualora lo abbiano richiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dimostrando che sussiste l'effettiva possibilità che il risultato dell'inchiesta li riguardi e che esistono motivi particolari per essere sentiti oralmente.
5. Ove le informazioni richieste dalla Commissione non vengano fornite entro un termine ragionevole od ove l'inchiesta sia ostacolata in maniera significativa, è possibile elaborare conclusioni in base ai dati disponibili.
6. Ove l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro ed essa ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, all'esito delle consultazioni essa informa lo Stato membro della sua decisione.

#### Articolo 8

1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 30 una relazione sui risultati della stessa.
2. Se la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia da parte dell'Unione, essa decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, di chiudere l'inchiesta riportandone le principali conclusioni.
3. Se la Commissione ritiene che una misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione sia necessaria, essa adotta le decisioni necessarie previste al capo III.

#### Articolo 9

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
2. La Commissione, i suoi agenti, gli Stati membri, e i loro agenti, non rivelano le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata, salvo specifica autorizzazione del soggetto che le ha fornite.

Ogni richiesta di trattamento riservato di informazioni deve indicare i motivi per cui esse sono riservate.

Tuttavia, ove una richiesta di trattamento riservato non sia giustificata e colui che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.

3. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze molto sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non impediscono che le autorità dell'Unione facciano riferimento alle informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni prese ai sensi del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, tengono conto dell'esigenza legittima delle persone fisiche e giuridiche interessate a che i loro segreti commerciali non vengano divulgati.

#### Articolo 10

1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che derivano da tali importazioni per i produttori dell'Unione, si basa principalmente sui fattori seguenti:
  - a) il volume delle importazioni, in particolare ove siano aumentate in misura considerevole in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nell'Unione;
  - b) i prezzi delle importazioni, in particolare qualora si sia verificato un significativo deprezzamento rispetto al prezzo di un prodotto simile nell'Unione;

- c) l'impatto che ne deriva per i produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:
- la produzione,
  - lo sfruttamento del potenziale,
  - le scorte,
  - le vendite,
  - la quota di mercato,
  - i prezzi (la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),
  - gli utili,
  - il rendimento dei capitali,
  - i flussi di liquidità,
  - l'occupazione.
2. Nello svolgere l'inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei paesi terzi di cui all'allegato II.
3. Quando viene addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:
- a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso l'Unione;
  - b) la capacità di esportazione del paese di origine o la capacità di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate all'Unione.

### CAPO III

#### MISURE DI VIGILANZA E DI SALVAGUARDIA

##### *Articolo 11*

1. Ove le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II minaccino di arrecare pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può:
- a) decidere di introdurre una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2;
  - b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
2. Ove le importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi elencati all'allegato II e liberalizzati a livello dell'Unione minaccino di arrecare un pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure ove lo richiedano gli interessi economici dell'Unione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può:
- a) decidere di instaurare una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2;
  - b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
3. Di norma, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno un periodo di validità limitato.

*Articolo 12*

1. Ove le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II avvengano in quantitativi talmente maggiorati, in termini assoluti o relativi, e/o a condizioni tali da arrecare, o minacciare concretamente di arrecare, un grave pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può modificare il regime in materia di importazioni per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione stessa.
2. Ove prodotti tessili originari dei paesi terzi elencati all'allegato II e liberalizzati a livello dell'Unione siano importati in quantitativi maggiorati, in termini assoluti o relativi, e/o a condizioni tali da minacciare di arrecare un pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure ove lo richiedano gli interessi economici dell'Unione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione stessa.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per quanto riguarda le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione, anche modificando gli allegati del presente regolamento.
4. Le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle misure stesse.

Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, a condizione che non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma del presente articolo e dell'articolo 11, alla presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento.

Conformemente all'articolo 16, le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 possono essere limitate ad una o più regioni dell'Unione.

*Articolo 13*

In casi di emergenza, quando l'assenza di misure causerebbe danni irreparabili all'industria dell'Unione e ove la Commissione accerti, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e ritenga opportuno assoggettare una determinata categoria di prodotti di cui all'allegato I, non soggetta a restrizioni quantitative, a limiti quantitativi o a misure di vigilanza ex ante o ex post, e sussistano pertanto imperativi motivi d'urgenza, agli atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, si applica la procedura di cui all'articolo 32 al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione, anche modificando gli allegati del presente regolamento.

*Articolo 14*

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza preventiva dell'Unione o a misure di salvaguardia è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza.

Nel caso di misure di vigilanza preventiva dell'Unione, il documento di vigilanza è rilasciato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento di una domanda presentata da un qualsiasi importatore dell'Unione alla competente autorità nazionale, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, per una qualsiasi quantità richiesta. Si considera che tale dichiarazione sia ricevuta dalla competente autorità nazionale entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua presentazione, salvo che non sia dimostrato il contrario. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme all'esemplare che figura all'allegato VI. L'articolo 21 si applica *mutatis mutandis*.

Nel caso delle misure di salvaguardia, il documento di vigilanza è rilasciato conformemente alle disposizioni del capo IV.

2. All'atto della decisione che instaura le misure di vigilanza o di salvaguardia, possono essere richieste informazioni diverse da quelle indicate nel paragrafo 1.
3. Il documento di vigilanza è valido in tutto il territorio in cui si applica il trattato alle condizioni in esso stabilite, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato, fatte salve tuttavia le misure adottate in virtù dell'articolo 16 del presente regolamento.
4. In ogni caso, il documento di vigilanza non è utilizzato oltre la scadenza del periodo determinato in concomitanza e secondo la stessa procedura dell'instaurazione della vigilanza o delle misure di salvaguardia, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.
5. Ove una decisione adottata a norma dell'appropriata procedura di cui all'articolo 30 lo preveda, l'origine dei prodotti oggetto di vigilanza dell'Unione o di misure di salvaguardia deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo fa salve le altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.
6. Ove il prodotto sottoposto a vigilanza preventiva dell'Unione sia oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione all'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento di vigilanza.

#### *Articolo 15*

Secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può, qualora sia probabile il verificarsi della situazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2:

- ridurre il termine di utilizzazione dei documenti di vigilanza eventualmente richiesti per le misure di vigilanza;
- subordinare il rilascio del documento di vigilanza a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca o, con una frequenza e per una durata stabilite dalla Commissione, alla procedura d'informazione e di consultazione preliminari di cui agli articoli 6 e 8.

#### *Articolo 16*

Qualora, in base agli elementi di valutazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, risulti che in una o più regioni dell'Unione sussistono le condizioni previste per l'adozione delle misure di vigilanza o di salvaguardia, dopo aver esaminato le soluzioni alternative la Commissione può autorizzare, in via eccezionale, l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a detta o a dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a tale livello, siano più appropriate di misure applicabili in tutta l'Unione.

Dette misure devono avere carattere temporaneo e, per quanto possibile, non devono perturbare il funzionamento del mercato interno.

Esse sono adottate secondo l'appropriata procedura applicabile alle misure adottate a norma degli articoli 10, 11 e 12.

### CAPO IV

#### **GESTIONE DELLE RESTRIZIONI DELL'UNIONE ALL'IMPORTAZIONE**

#### *Articolo 17*

1. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione all'importazione da esse ricevute.
2. La Commissione notifica la sua conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (criterio del «chi arriva primo ha la precedenza»).
3. Se vi è ragione di credere che le domande anticipate di autorizzazione all'importazione rischino di eccedere i limiti quantitativi, la Commissione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, può dividere i limiti in frazioni o fissare quantitativi massimi per ciascuna ripartizione. Conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, la Commissione può riservare una porzione di un particolare limite quantitativo per le richieste corredate di elementi di prova relativi all'andamento di precedenti importazioni.



4. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata a tal fine istituita, a meno che motivi tecnici imperativi non rendano necessario il ricorso provvisorio ad altri mezzi di comunicazione.
5. Le autorità competenti avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo globale dell'Unione.
6. La Commissione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, può adottare qualsiasi misura necessaria ai fini dell'esecuzione del presente articolo.

#### *Articolo 18*

1. Qualsiasi importatore, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, può presentare una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, seconda frase, le domande degli importatori sono corredate, all'occorrenza, di documenti comprovanti le precedenti importazioni per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo interessato.

#### *Articolo 19*

Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le autorizzazioni all'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione della Commissione o entro il termine stabilito dalla Commissione.

Tali autorità informano la Commissione del rilascio delle autorizzazioni d'importazione entro dieci giorni lavorativi dal loro rilascio.

#### *Articolo 20*

Se necessario e conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, il rilascio delle autorizzazioni all'importazione può essere subordinato al deposito di una cauzione.

#### *Articolo 21*

1. Fatte salve le misure adottate in virtù dell'articolo 16, le autorizzazioni all'importazione consentono di importare prodotti oggetto dei limiti quantitativi e sono valide nell'intero territorio in cui si applica il trattato alle condizioni in esso previste, indipendentemente dal luogo d'importazione indicato dall'importatore nella domanda.

Qualora l'Unione introduca limiti temporanei per una o più regioni a norma dell'articolo 16, tali limiti non precludono l'importazione nella regione o nelle regioni in questione di prodotti spediti anteriormente alla loro introduzione.

2. La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di sei mesi e può essere modificata, se necessario, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

3. Le autorizzazioni all'importazione sono richieste compilando formulari conformi a un modello, le cui caratteristiche sono stabilite conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione dei documenti per via elettronica. Tuttavia, tutti i documenti e i giustificativi devono essere a disposizione delle autorità competenti.

4. Le autorizzazioni all'importazione possono essere rilasciate per via elettronica su richiesta dell'importatore interessato. Su richiesta opportunamente motivata del suddetto importatore, e fermo restando il rispetto del paragrafo 3, un'autorizzazione all'importazione rilasciata per via elettronica può essere sostituita da un'autorizzazione all'importazione cartacea da parte dell'autorità competente dello stesso Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione all'importazione originale. La suddetta autorità, tuttavia, rilascia un'autorizzazione all'importazione cartacea solo dopo aver accertato la cancellazione dell'autorizzazione rilasciata per via elettronica.

Ogni misura necessaria all'attuazione del presente paragrafo può essere adottata conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

5. Su richiesta dello Stato membro interessato, i prodotti tessili che si trovano in possesso delle competenti autorità di detto Stato membro, segnatamente nel contesto di procedure di fallimento o simili, e per i quali non sia più disponibile un'autorizzazione all'importazione valida, possono essere immessi in libera circolazione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

#### *Articolo 22*

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, le autorizzazioni all'importazione non sono oggetto né di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte della persona a nome della quale sono state rilasciate.

#### *Articolo 23*

La validità delle autorizzazioni all'importazione che sono in tutto o in parte non utilizzate può essere prolungata, se i quantitativi disponibili sono sufficienti, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

#### *Articolo 24*

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi di prodotti oggetto di limiti quantitativi dell'Unione importati nel mese precedente.

### CAPO V

#### **TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO**

#### *Articolo 25*

Le reimportazioni nell'Unione dei prodotti tessili di cui alla tabella contenuta nell'allegato V, effettuate conformemente ai regolamenti sul perfezionamento passivo economico in vigore nell'Unione non sono subordinate alle limitazioni quantitative di cui agli articoli 2, 3 e 4, ove siano soggette ai limiti quantitativi specifici di cui alla tabella contenuta nell'allegato V e siano state reintrodotte nello Stato membro interessato previo perfezionamento nel paese terzo corrispondente elencato per ciascuno dei limiti quantitativi ivi indicati.

#### *Articolo 26*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per far sì che le reimportazioni non oggetto del presente capo e dell'allegato V siano soggette a limiti quantitativi specifici, sempreché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi indicati agli articoli 2, 3 e 4.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di limiti quantitativi specifici alle reimportazioni nell'ambito del regime di perfezionamento passivo possa causare un danno all'industria dell'Unione che sarebbe difficile risarcire e sussistano quindi imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 32 si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma del presente articolo.

#### *Articolo 27*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per effettuare trasferimenti tra categorie di prodotti di cui all'allegato I, sezione A, e per ricorrere all'uso anticipato o al riporto di determinate quote di limiti quantitativi specifici di cui all'articolo 26 da un anno all'altro.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione delle misure di cui al primo comma possa causare un danno all'industria dell'Unione, impedendo il regime di perfezionamento passivo in ragione del requisito giuridico di operare tali trasferimenti da un anno all'altro, e nel caso in cui tale danno sia difficilmente risarcibile, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 32 si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.

2. Tuttavia, è possibile procedere a trasferimenti automatici, in conformità del paragrafo 1, entro i limiti seguenti:

- a) trasferimento tra categorie di prodotti di cui all'allegato I, sezione A, fino a concorrenza del 20 % del limite quantitativo della categoria verso cui viene effettuato il trasferimento,
- b) riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro fino a concorrenza del 10,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione,
- c) uso anticipato di un limite quantitativo specifico fino a concorrenza del 7,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di adeguare i limiti quantitativi specifici ove si ravvisi la necessità di importazioni supplementari.

Nel caso in cui, ove si ravvisi la necessità di importazioni aggiuntive, un ritardo nell'adeguamento dei limiti quantitativi, impedendo l'accesso a tali importazioni aggiuntive necessarie, possa causare un danno all'industria dell'Unione che sarebbe difficilmente risarcibile, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 32 si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.

4. La Commissione informa il paese terzo o i paesi terzi interessati delle misure adottate a norma del presente articolo.

#### *Articolo 28*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, le autorità competenti degli Stati membri, prima di rilasciare autorizzazioni preventive in conformità delle norme dell'Unione sul perfezionamento passivo economico, notificano alla Commissione la quantità di richieste di autorizzazioni ricevute. La Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per la reimportazione entro i rispettivi limiti dell'Unione in conformità delle pertinenti norme dell'Unione sul perfezionamento passivo economico.

2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente per ogni caso:

- a) il paese terzo nel quale le merci saranno trasformate;
- b) la categoria dei prodotti tessili in questione;
- c) il quantitativo da reimportare;
- d) lo Stato membro nel quale i prodotti reimportati saranno immessi in libera pratica;
- e) se la richiesta si riferisce:
  - i) a un precedente beneficiario che presenta domanda per i quantitativi accantonati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma, del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio <sup>(1)</sup>; oppure
  - ii) ad un richiedente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, o dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3036/94.

3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate elettronicamente per mezzo della rete integrata creata a tal fine, a meno che per motivi tecnici non sia assolutamente necessario utilizzare temporaneamente altri mezzi di comunicazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi (GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1).

4. Qualora siano disponibili i quantitativi richiesti, la Commissione conferma alle autorità competenti degli Stati membri l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato. Le notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti quantitativi dell'Unione, sono conservate dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendano disponibili ulteriori quantitativi tramite l'applicazione dei trasferimenti automatici di cui all'articolo 27.

5. Le competenti autorità notificano alla Commissione senza ritardo, dopo essere state informate, qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente riaccreditati ai quantitativi compresi entro i limiti quantitativi dell'Unione non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94.

I quantitativi per i quali è stata presentata una rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 3036/94 sono automaticamente aggiunti ai quantitativi del contingente dell'Unione non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma, di tale regolamento.

Tutti i quantitativi di cui ai commi precedenti sono notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 3.

#### *Articolo 29*

Le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni preventive di cui all'articolo 28 e il facsimile dei timbri da esse utilizzati.

### CAPO VI

#### **PROCEDURE DECISIONALI E DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 30*

1. La Commissione è assistita dal comitato dei tessili. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### *Articolo 31*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 35, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 35, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 13 e dell'articolo 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 3, nonché dell'articolo 26 e dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Articolo 32*

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 5 o 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

#### *Articolo 33*

1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi.

2. Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri, di:

a) divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

b) speciali formalità in materia di cambio;

c) formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o delle formalità da introdurre o da modificare in conformità del primo comma.

In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione sono comunicate alla Commissione immediatamente al momento dell'adozione.

#### *Articolo 34*

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 *bis* del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

*Articolo 35*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per apportare ai pertinenti allegati le modifiche necessarie al fine di tenere conto della conclusione, dell'adeguamento o della scadenza di accordi o intese con paesi terzi o delle modifiche apportate alle norme dell'Unione in materia di statistiche, regimi doganali o regimi comuni all'importazione.

*Articolo 36*

Il regolamento (CE) n. 517/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato VIII.

*Articolo 37*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 9 giugno 2015

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

M. SCHULZ

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

\_\_\_\_\_